

ALLEGATO (DD 225/A10000 del 29.10.2018 di modifica della DD 138/A10000 del 13.09.2017)

DISCIPLINA PER LA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE E DELLE CATEGORIE ATTRAVERSO MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMI 1 E 2 BIS, DEL D.LGS. 165/2001 (cd. bandi pubblici di mobilità esterna).

Art. 1

Bandi pubblici di mobilità esterna

1. La copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso mobilità volontaria esterna avviene attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (nella sezione Concorsi) e sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it, area tematica Attività istituzionali, Risorse umane) di apposito **bando pubblico di mobilità** che contiene:

- a) il numero dei posti da coprire, la struttura organizzativa e la sede di servizio;
- b) la categoria/qualifica dirigenziale di inquadramento e il profilo professionale;
- c) i requisiti culturali, professionali e attitudinali;
- d) altre indicazioni essenziali o specifiche per la copertura dei posti;
- e) le modalità e i termini di presentazione delle candidature (pena la nullità della candidatura);
- f) i modelli di domanda (il curriculum formativo-professionale da allegare alla domanda deve essere prodotto in formato europeo).

2. La selezione ha esito sulla base:

- della valutazione dei requisiti culturali, professionali e attitudinali individuati nel bando;
- di un colloquio volto ad approfondire l'esperienza professionale di cui è portatore il candidato, le specifiche capacità/propensioni possedute, le caratteristiche psico-attitudinali e motivazionali che il posto richiede.

3. Al fine di rendere massime la trasparenza e la pubblicità della procedura e di potenziare la possibile platea dei candidati, può essere previsto il ricorso al supporto professionale di società di servizi web esperte nel campo professionale e di selezione del personale.

Art. 2

Requisiti di ammissione alla procedura

1. Possono partecipare alla procedura di bando pubblico di mobilità esterna i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e smi, che alla data di scadenza del bando:

- a) siano in possesso dell'inquadramento nella stessa o corrispondente categoria/qualifica dirigenziale e medesimo profilo professionale o profilo assimilabile al posto da ricoprire;
- b) siano in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali indicati nel bando;
- c) abbiano superato il periodo di prova;
- d) abbiano svolto un periodo di servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica amministrazione nella medesima o corrispondente categoria/qualifica dirigenziale e nel medesimo profilo professionale o profilo assimilabile a quello ricercato la cui durata viene stabilita nel bando;
- e) siano in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti nel bando;
- f) non siano stati destinatari di sanzioni penali; per i dirigenti si richiamano le previsioni dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013; nel caso in cui abbiano procedimenti penali in corso, gli stessi dovranno essere dichiarati e verranno sottoposti a valutazione da parte dell'Amministrazione regionale;
- g) non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza nei due anni antecedenti alla data di scadenza del bando e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

2. Gli interessati possono presentare domanda per una sola posizione, a pena di esclusione, specificandone il relativo codice.

3. L'Amministrazione, ove ne ricorrano le condizioni, può richiedere l'attestazione da parte degli enti di provenienza di particolari situazioni, quali, ad esempio, essere sottoposti al regime di limitazione per l'assunzione di personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 47, della L. 311/2004.

Art. 3

Modalità di partecipazione

1. Il bando di mobilità prevede le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Il termine stabilito è perentorio. Al bando sono allegati:

- il modello di domanda nel quale sono riportati i dati necessari per la partecipazione al bando. Alla domanda va sempre allegato il curriculum formativo-professionale che deve essere prodotto in formato europeo;
- eventuali altri modelli la cui compilazione sia necessaria.

2. Le domande di mobilità esterna già pervenute per il ruolo della Giunta regionale del Piemonte non possono essere valutate ai fini degli specifici bandi di mobilità. Pertanto chi fosse interessato deve parteciparvi secondo la presente disciplina e le specifiche del bando.

Art. 4

Verifica delle domande e composizione della Commissione di valutazione

1. Le domande pervenute vengono sottoposte a verifica dei requisiti di ammissibilità da parte della Direzione Segretariato Generale, attraverso il Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane, secondo i requisiti di ammissione alla procedura di cui all'art. 2.

L'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti e/o per rilevate cause di inconferibilità è disposta in itinere con atto motivato del dirigente responsabile del settore Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane che ha carattere definitivo, anche con riferimento alla fattispecie di domande plurime per più posizioni di cui all'art. 2.

2. Le domande dei candidati ammessi alla selezione vengono successivamente valutate da parte di una apposita Commissione di valutazione, al fine di esaminare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto del bando e la professionalità del richiedente, così composta:

- dal direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire nel caso di figure professionali di qualifica dirigenziale che la presiede; nel caso di figure professionali non dirigenziali il direttore può delegare un dirigente in servizio presso la medesima struttura; nel caso di figure professionali non dirigenziali il direttore, o il dirigente delegato, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla gestione delle risorse umane, opera anche nella veste di dirigente deputato alla selezione e valutazione del personale;
- da uno o più esperti di materia, anche interni all'Ente nel caso di posti riferiti alle categorie, al fine di accertare il livello di competenza in una particolare disciplina o specifico ambito professionale, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale (in ambito accademico, istituzionale, professionale), designato di comune accordo tra i direttori interessati e il Segretario generale;
- per il solo personale dirigenziale, da un esperto in selezione e valutazione del personale per l'accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, designato dal Segretario generale.

La commissione si avvale del supporto di un dipendente regionale che svolge la funzione di segretario, individuato dal Responsabile del Settore Organizzazione e sviluppo delle risorse umane.

3. La commissione sottoscrive apposito processo-verbale dal quale emergono le risultanze della valutazione, i relativi punteggi, e la formulazione di graduatoria finale. Ciascun verbale deve contenere la motivazione sintetica della valutazione comparativa dei candidati.

4. La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

5. Per la prestazione dei componenti esterni della Commissione valutativa, si stabilisce che:

- agli esperti di materia e all'esperto in selezione e valutazione del personale per l'accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, vengono riconosciuti:
 - un compenso giornaliero non superiore a 1.200 euro lordi, stabilito con determinazione dirigenziale, sulla base dell'ambito professionale dei componenti; si precisa che la giornata lavorativa si intende della durata di almeno 8 ore; la stessa può essere frazionata in mezza giornata lavorativa di almeno 4 ore; per le eventuali prestazioni di durata inferiore alla mezza giornata lavorativa, il compenso spettante è da calcolare con riferimento al compenso giornaliero, rapportato al costo orario (fermo restando lo svolgimento di attività lavorativa riferita all'ora intera);
 - sulla base della disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta: il rimborso dei pasti e delle eventuali spese di viaggio e pernottamento, debitamente documentate.

6. Al segretario della Commissione è riconosciuto un compenso per lavoro straordinario, correlato al tempo lavorato oltre lo svolgimento dell'ordinario orario di lavoro, ove non sia titolare di incarico di posizione organizzativa.

Art. 5

Valutazione dei curricula - criteri

1. La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e al profilo professionale ricercato.

2. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:

- a) fino a 5 punti per i **requisiti culturali** (titoli di studio diverso da quello di accesso, qualificazioni, percorsi formativi strutturati, ecc.);
- b) fino a 25 punti per i **requisiti professionali** (competenze legate alla esperienza professionale concretamente maturata, anche in contesti privati qualora analoga a quella richiesta, correlata all'anzianità professionale).

3. I candidati che conseguono un punteggio minimo di 21 punti sono ammessi al successivo colloquio, in numero non superiore a 5, da stabilire anche in relazione al numero di candidati. Nel caso di posizioni con più posti il numero dei candidati ammessi al colloquio non deve essere superiore alle 3 unità per ciascun posto.

In caso di parità, vengono ammessi tutti i candidati con lo stesso punteggio.

Art. 6

Valutazione del colloquio - criteri

1. Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti, così suddivisi:
 - a) fino a 5 punti rispetto alle **conoscenze tecniche o specifiche** (specialistiche, procedurali, informatiche, linguistiche, ecc.);
 - b) fino a 25 punti in riferimento alle **capacità e competenze attitudinali, organizzative, gestionali** e al grado di autonomia nell'esecuzione delle attività.
2. Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che conseguono una valutazione di almeno 42 punti complessivi (valutazione curricula e valutazione colloquio).
3. Qualora il candidato non si presenti a sostenere il colloquio decade dalla procedura di selezione.
4. La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Art. 7

Esiti, graduatoria e sua validità

1. Gli esiti delle singole fasi valutative vengono comunicati con PEC o pubblicati sulla sezione dedicata ai bandi di mobilità esterna del sito istituzionale della Regione Piemonte – Giunta regionale ed hanno carattere di notifica, ove nel bando non sia disposto diversamente.
2. La Commissione redige una graduatoria finale espressa in sessantesimi, sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei curricula e del colloquio, così come risulta dai verbali della Commissione, oggetto di approvazione da parte del responsabile del Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane e di pubblicazione sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La procedura selettiva deve concludersi di norma entro il termine di 90 giorni.
3. La graduatoria è valida per la copertura dei posti per la quale è stata redatta. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità presuppone la presentazione di una nuova domanda. E' facoltà dell'Amministrazione, nel caso di sopravvenute esigenze di servizio riferite a figure professionali ricercate comparabili, di valutare, motivandola, la possibilità di dar corso al trasferimento di dipendenti collocati utilmente in graduatoria, seguendone il relativo ordine, che confermino la loro disponibilità al trasferimento, entro 12 mesi dalla sua approvazione.
4. Il trasferimento si perfeziona a fronte della trasmissione della documentazione necessaria allo stesso da parte dell'Amministrazione di appartenenza del candidato; qualora la stessa non sia acquisita entro il termine stabilito nel bando, o non si sia concordata una diversa decorrenza fra le due amministrazioni compatibile con le esigenze di servizio della Regione Piemonte, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine. Il trasferimento comporta la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nel quale viene stabilita la decorrenza dello stesso.
5. Qualora il candidato prescelto rinunci al trasferimento, si procede allo scorrimento della graduatoria seguendone il relativo ordine.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della procedura di mobilità esterna e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione dello stesso secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Ai fini dei bandi pubblici di mobilità volontaria esterna viene data informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679, quale allegato "Informativa privacy" al bando stesso.

Art. 9 Disposizioni finali e rinvii

1. La presentazione della domanda di partecipazione ai bandi pubblici di mobilità esterna non comporta nessun diritto all'assunzione da parte del richiedente, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dare corso alla copertura dei posti messi a bando.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione a seguito di sopraggiunti vincoli o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il ricorso al bando, dandone comunicazione agli interessati. Parimenti, è possibile non dare corso alla mobilità in considerazione degli esiti negativi del processo valutativo delle candidature.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alla legislazione vigente in materia di mobilità esterna ed ai contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento.

4. La presente disciplina, oggetto di approvazione con determinazione dirigenziale, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.